



ALLEGATO A

Direttiva: “Criteri e modalità per l’accertamento dei danni e la concessione dei relativi risarcimenti da parte delle province dei danni causati a persone o cose dalla fauna selvatica”

1. Finalità

- La presente direttiva definisce i criteri e le modalità per l'accertamento dei danni e la concessione dei relativi risarcimenti da parte delle Province ai sensi dell'articolo 42 bis della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 (Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio), come introdotto dall'articolo 2 della legge regionale 13 febbraio 2009, n. 1 che ha istituito il "Fondo regionale per la prevenzione ed il risarcimento dei danni a persone o a cose, causati dalla fauna selvatica" non ricompresi nell'articolo 42 della stessa legge regionale 17/1995.

2. Definizioni e campo di applicazione

- Per danni a persone o cose, causati dalla fauna selvatica e non ricompresi nell'art. 42 della legge regionale 17/1995, oggetto della presente direttiva, si intendono i danni accertati di natura fisica e patrimoniale subiti dal richiedente.
- Ai fini della presente direttiva, l'espressione "fauna selvatica" causativa dell'evento è da intendersi riferita alle sole specie di fauna indicate dagli articoli 2 e 18 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

3. Localizzazione degli eventi causativi del danno

- Le indicazioni di cui alla presente direttiva si applicano in favore dei soggetti coinvolti in eventi causativi di danno provocati da fauna selvatica su tutto il territorio regionale con l'esclusione dei danni che si verificano nelle aree naturali protette, di cui alla legge regionale 6 ottobre 1997 n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modificazioni, e negli istituti faunistici, il cui risarcimento è a carico dei rispettivi organismi di gestione.

4. Attività delle Province

- Le Province, al fine della corretta corresponsione dei risarcimenti ai soggetti legittimati coinvolti in eventi causativi di danno determinati da fauna selvatica, provvedono, con propria organizzazione, ad assicurare: la ricezione delle denunce di sinistro; l'istruttoria delle relative pratiche; l'accertamento dei danni e l'erogazione dei risarcimenti agli aventi diritto come di seguito specificato.

5. Presentazione della denuncia di danno

- Ai fini della presente direttiva e per consentire i dovuti accertamenti, il proprietario del bene coinvolto nell'evento deve tempestivamente denunciare l'avvenuto episodio alla Provincia territorialmente competente con le modalità da questa previste e su modulistica appositamente predisposta dalla stessa.
- La denuncia deve contenere: la descrizione dell'evento, l'indicazione del danno subito, gli eventuali testimoni e ogni altra indicazione atta a dimostrare che l'evento causativo del danno è avvenuto a causa dell'animale selvatico coinvolto, la dichiarazione di non essere assicurato contro l'evento o avere altra copertura assicurativa che in qualunque misura copra il danno subito.
- Alla denuncia, per quanto attiene i soli danni materiali, deve essere allegato il preventivo di riparazione completo di rapporto fotografico del danno subito, sottoscritto dal legale rappresentante o delegato di ditta autorizzata ai lavori necessari.

- Nel caso in cui l'evento causativo del danno si configuri quale sinistro stradale, cioè evento accidentale che vede coinvolti, ai sensi della normativa vigente, veicoli idonei alla circolazione su strada, alla denuncia, oltre a quanto sopra indicato, sarà allegato: copia della patente di guida del conducente, copia del libretto di circolazione, copia del verbale redatto dai soggetti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modificazioni o riserva di presentazione dello stesso, nonché ogni altro elemento documentale utile ai fini dell'accertamento della causa e dell'entità del danno.
- Nel solo caso in cui sia dimostrato che l'intervento degli organi competenti agli accertamenti di cui al punto precedente non sia stato possibile per cause non imputabili al soggetto danneggiato, la richiesta dovrà essere accompagnata dalla copia della denuncia dell'evento dannoso presentata agli organi di polizia giudiziaria.

6. Sinistro stradale

- Fermo restando quanto previsto al paragrafo 5, nel caso in cui l'evento causativo del danno si configuri quale sinistro stradale, l'accesso al fondo è attivato qualora ricorrano, altresì, le sotto indicate condizioni:
 - a) collisione tra animale e veicolo impattante. E' escluso il successivo scontro tra veicoli o infrastrutture stradali o l'uscita di strada senza scontro con l'animale selvatico;
 - b) sinistro avvenuto in aree aperte alla circolazione, che non siano in alcun modo interdette al passaggio del veicolo che risulti poi coinvolto nel sinistro stesso;
 - c) il tratto stradale ove è avvenuto il sinistro non sia tutelato da apposita segnaletica indicante le condizioni di pericolo a causa del possibile attraversamento di fauna selvatica;
 - d) mancanza di violazione, da parte del conducente dell'automezzo coinvolto nell'evento, delle norme di cui al decreto legislativo 285/1992 che regolano la circolazione stradale;
 - e) nel caso di mancato ritrovamento dell'animale morto o ferito in prossimità del luogo dell'evento, fermo restando il requisito dell'impatto tra il veicolo e l'animale, per accedere al fondo è necessario che dal verbale, redatto dai soggetti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 285/1992, si evinca lo stretto nesso di causalità dell'evento con la contemporanea presenza, sul posto, di fauna selvatica.

7. Riferimenti per l'accertamento dei danni

- Per i soli danni materiali subiti, le Province possono far riferimento ai preventivi di riparazione sottoscritti dal legale rappresentante o delegato di ditta autorizzata ai lavori necessari, rispetto ai quali effettuano la valutazione di congruità della spesa con l'episodio dannoso verificatosi, tenendo conto anche del limite del valore commerciale del bene indicato dalla tabella eurotax (o equipollenti) dell'anno di riferimento.
- Per i danni fisici di lieve entità le province fanno riferimento a quanto previsto nell'articolo 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57 (disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati), relativo al risarcimento dei danni alla persona di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, al fine del calcolo del danno biologico permanente per i postumi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento, sia per il calcolo del danno biologico temporaneo.
- Per i danni fisici di entità superiore ai 9 punti percentuali le Province fanno riferimento alla Tabella del calcolo del danno biologico per il risarcimento dei danni derivati da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, emanata dal Tribunale del capoluogo della Provincia competente.

8. Procedure per il risarcimento del danno

- Si procede alla liquidazione del risarcimento solo successivamente all'accertamento, effettuato da parte delle Province, dell'ammontare del danno.
- La Provincia provvede ad ammettere a risarcimento il soggetto danneggiato solo qualora, in base alla documentazione presentata ed a seguito delle verifiche effettuate, risultino sussistenti i requisiti previsti ai paragrafi precedenti, nonché i seguenti elementi:
 - i. l'accertamento della responsabilità giuridicamente rilevabile in capo alla Regione sulla base dei principi della responsabilità extra contrattuale previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento all'articolo 2043 del Codice Civile;
 - ii. l'esclusione di comportamenti colposi da parte del proprietario del bene oggetto del danneggiamento, che deve comunque aver adottato tutti i comportamenti atti ad evitare il danno patito.
- La Provincia redige apposito provvedimento di ammissione a risarcimento che attesti tutte le risultanze di tale fase istruttoria.
- Qualora non esistano tutti gli elementi per procedere al risarcimento, la Provincia adotta un provvedimento di diniego, adeguatamente motivato.
- Le Province provvedono, al termine della fase istruttoria, alla trasmissione di copia delle richieste di risarcimento presentate, corredate dai relativi provvedimenti di ammissione a risarcimento, oppure di diniego dello stesso, alla Direzione regionale competente in materia di Agricoltura, con le seguenti scadenze:
 - entro il 31 luglio di ogni anno, per le richieste la cui istruttoria si sia conclusa entro il 30 giugno dello stesso anno;
 - entro il 31 gennaio di ogni anno, per le richieste la cui istruttoria si sia conclusa nel periodo 1 luglio - 31 dicembre dell'anno precedente.
- Le Province provvedono alla liquidazione ed al pagamento ai soggetti interessati, dell'importo ammesso al risarcimento, entro i 90 gg. successivi alla data di effettiva messa a disposizione delle somme da parte della Regione.
- Le Province devono inviare alla Direzione regionale competente in materia di Agricoltura, entro il mese di Febbraio dell'anno immediatamente successivo a quello di liquidazione, l'elenco dettagliato dei soggetti beneficiari dei risarcimenti liquidati con i relativi importi erogati.
- All'atto della liquidazione del risarcimento l'interessato dovrà rilasciare una dichiarazione di rinuncia all'azione civile di risarcimento danni nei confronti della Regione Lazio, della Provincia territorialmente competente.

9. Decorrenza

- Sono ammessi alle procedure di risarcimento di cui alla presente direttiva i soggetti coinvolti in eventi causativi di danno da parte di fauna selvatica avvenuti successivamente alla data di entrata in vigore della Legge regionale 13 febbraio 2009, n.1.